



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento
Consulta Comunale per l'Immigrazione

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 09 aprile 2014

Art. 1
Istituzione della Consulta

1. E' istituita la Consulta Comunale per l'immigrazione dei cittadini stranieri extracomunitari residenti nel Comune di Offida
2. La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Art. 2
Funzioni della Consulta

1. La Consulta è organo consultivo e propositivo istituito a supporto dell'azione dell'Amministrazione Comunale e allo scopo di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri extracomunitari.
2. La Consulta, allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture:
 - è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - incentiva le iniziative volte a garantire la piena integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari a Offida nell'ambito sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, lavorativo, economico e religioso e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - promuove dibattiti ed incontri sul fenomeno migratorio;
 - promuove la sensibilizzazione della collettività al fine di prevenire ogni forma di razzismo, nonché iniziative interetniche rivolte in particolare a minori italiani e stranieri per facilitare l'integrazione dei minori stranieri residenti;
 - promuove un sistema integrato di opportunità con l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale tra famiglie di lunga residenza e famiglie di recente immigrazione;
 - promuove un osservatorio comunale che effettui la raccolta e l'elaborazione dei dati sull'immigrazione;
 - fornisce alle Associazioni di stranieri extracomunitari la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune.
3. Nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate la Consulta :
 - formula proposte e/o ipotesi di deliberazioni da adottare da parte della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale;
 - fornisce pareri, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, in merito ad argomenti oggetto di deliberazione.

Art. 3
Articolazione della Consulta

1. Sono componenti della Consulta i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale, a seguito di elezioni svolte, secondo le modalità contenute nel presente regolamento.
2. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza.
3. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che, insieme, compongono l'Ufficio di Presidenza.
4. La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.
5. Le sedute della Consulta non sono pubbliche. L'Assessore ai Servizi Sociali o, ove esista, il consigliere delegato all'immigrazione, ed il Sindaco ricevono le comunicazioni di convocazione della Consulta e possono parteciparvi, senza diritto di voto.
6. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni anche altre persone (esperti, consulenti, ecc. ..), senza diritto di voto, la cui presenza sia ritenuta utile per lo svolgimento della riunione stessa.

Art. 4
Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da 7 membri eletti in rappresentanza dei paesi stranieri non appartenenti alla Comunità europea suddivisi in quattro aree geografiche.

2. Il numero dei rappresentanti, definito in base all'incidenza dei soggetti con nazionalità nelle diverse aree geografiche sul totale dei residenti stranieri non comunitari tenendo conto altresì della presenza in ogni singola area di gruppo/i nazionale/i significativo/i per numero di abitanti, è distribuito come segue:

Africa	n° 2 rappresentanti
America - Oceania	n° 1 rappresentante;
Asia	n° 2 rappresentanti;
Europa	n° 2 rappresentanti

3. La ripartizione e il numero dei rappresentanti, determinata in base al numero, area geografica di provenienza e nazionalità degli stranieri extracomunitari residenti nel Comune di Offida è sempre suscettibile di modifica, tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, qualora si rilevassero, al momento di indire le elezioni, consistenti modifiche nella composizione della popolazione straniera residente.

Art. 5
Elezione del Presidente della Consulta

1. Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella riunione di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Dura in carica per tutto il mandato della Consulta.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 6
Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di 3 componenti la Consulta;

Art. 7
Ufficio di Presidenza

1. Dopo l'elezione del Presidente la Consulta procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente e del Segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione ovvero in eventuale seconda votazione a maggioranza dei presenti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 8
Insedimento e scioglimento della Consulta

1. La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica 2 (due) anni a decorrere dal suo insediamento. Le elezioni verranno indette dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente alla data di svolgimento.

2. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della Consulta.

3. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Art. 9
Elezione della Consulta

1. Alla elezione della Consulta partecipano le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza in un paese straniero extracomunitario;

- b. regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - c. compimento dei 16 anni di età entro il giorno fissato per le votazioni;
 - d. residenza nel Comune di Offida entro il giorno di convocazione delle elezioni.
2. Il Sindaco indice le elezioni entro il trentesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio. Contestualmente invia una lettera a tutti i componenti l'Assemblea generale dei cittadini stranieri extracomunitari, appartenenti alla comunità offidana indicando i termini e le modalità di presentazione delle candidature, il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura del/i seggio/i per l'elezione della Consulta.
 3. L'Ufficio Anagrafe, entro il 3° giorno successivo alla data di convocazione delle elezioni, stilerà la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto, distinta per uomini e donne ed in ordine alfabetico, includendovi coloro che compiranno il 18° anno di età entro il giorno delle votazioni e coloro che hanno ottenuto la residenza nei tempi stabiliti dal presente Regolamento. Tale lista sarà affissa all'albo per 10 gg, e costituirà anche il registro in cui l'Ufficio del seggio elettorale annoterà l'avvenuta partecipazione al voto.
 4. I cittadini extracomunitari, in possesso dei requisiti di cui alla lettere a) b) c) d) del comma 1 possono presentare la propria candidatura il giorno stesso dello svolgimento delle elezioni.
 5. Ogni lista può contenere un massimo di 14 (quattordici) nominativi. Qualora le candidature presentate entro il termine stabilito siano superiori a 14, si garantirà che siano rappresentati tutti i gruppi nazionali dell'area geografica di riferimento e che i candidati dei gruppi nazionali, per i quali è prevista una specifica rappresentanza, siano almeno il doppio del numero dei rappresentanti fissati dal presente Regolamento.
 6. La lista verrà poi completata tenendo conto dell'ordine di presentazione delle candidature.

Art. 10

OPERAZIONI DI VOTO

1. Ad ogni cittadino straniero, iscritto nella lista di cui al comma 3 art. 9, verrà assegnato un numero individuale e verrà inviata a domicilio, entro il 7° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, una lettera in cui saranno riportati il nome e il cognome, la residenza, la data di nascita e la nazionalità dell'avente diritto al voto e le modalità per le votazioni.
2. La lettera di cui al comma precedente costituirà il certificato elettorale e dovrà essere consegnata al Presidente del Seggio all'atto della votazione.
3. Per partecipare al voto l'elettore dovrà consegnare il certificato elettorale ed esibire un documento di riconoscimento. Sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del nominativo verranno riportati gli estremi del documento di identificazione e la firma dei componenti del seggio che confermerà la partecipazione al voto.
L'elettore sprovvisto di documento comprovante l'identità potrà essere ammesso previo riconoscimento di uno dei componenti del seggio; chi si presenterà sprovvisto di certificato elettorale o dichiarerà che al suo domicilio non è stato recapitato il certificato elettorale potrà richiederne copia al Presidente del Seggio che, previa identificazione, provvederà a rilasciare il documento richiesto e annoterà tale circostanza nel verbale e nella lista elettorale.
4. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori. Il Presidente è nominato dal Sindaco tra coloro che hanno espletato tale funzione nella precedente consultazione elettorale. Gli scrutatori vengono estratti a sorte tra gli iscritti nell'apposito albo. Ai componenti del seggio spetta una indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni del Consiglio Comunale. Il Segretario del seggio è un dipendente del Comune nominato dal Segretario comunale. L'Ufficio di componente del seggio è obbligatorio. Il seggio avrà sede nei locali del Comune.
5. Le schede per le votazioni, in cui sono riportate le liste con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con a fianco un apposito riquadro sul quale l'elettore apporrà il segno di preferenza, saranno predisposte preventivamente dall'Ufficio Elettorale e saranno autenticate con il timbro del Comune di Offida e la firma di uno scrutatore. Il numero delle schede autenticate verrà riportato nel verbale delle operazioni di voto.
6. Le operazioni di voto si svolgeranno di Domenica dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
7. Il voto è segreto. Può essere votato un solo candidato. Il voto si esprime tracciando un segno nell'apposito riquadro a fianco del candidato prescelto o sul nome dello stesso. Sono considerate schede nulle quelle che non consentono di identificare il candidato votato e che comunque non consentono di stabilire quale sia la volontà dell'elettore; quelle in cui sia stato votato più di un candidato; quelle che presentano scritte o segni che dimostrano che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere; quelle che non recano il timbro del Comune o la firma di autentica di uno scrutatore.

8. Terminate le operazioni di voto l'Ufficio di seggio procederà alle operazioni di scrutinio, ultimato lo scrutinio sarà redatto apposito verbale sul modello fornito dall'Ufficio elettorale nel quale dovrà essere riportato il numero degli elettori, il numero dei votanti, il numero riportato da ciascun candidato, il numero delle schede valide e di quelle nulle. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. Con delibera di presa d'atto del risultato delle votazioni, tenendo conto della distribuzione dei rappresentanti di cui all'art. 4, la Giunta Comunale proclamerà gli eletti che andranno a comporre la Consulta comunale per l'immigrazione.

Art. 11

Sede e funzionamento della Consulta

1. La Consulta ha sede presso la sede comunale o, comunque, presso locale/i di proprietà comunale messi a disposizione dall'Amministrazione stessa,
2. La Consulta viene eletta entro mesi 6 (sei) dall'approvazione del presente Regolamento. La Consulta dura in carica 2 (due) anni.
3. Quando un membro decade, per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisto della cittadinanza italiana, viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista, tenendo conto della nazionalità qualora il dimissionario faccia parte dei gruppi nazionali di cui all'art.5 comma 2. Qualora la lista risulti esaurita verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti nelle altre liste.
4. La Consulta è convocata a mezzo di avviso affisso presso la sede e tramite lettera almeno 10 giorni prima della data prefissata; è convocata in prima e seconda convocazione trenta minuti dopo l'ora stabilita per la prima.
5. In prima convocazione è richiesta, per la validità della seduta e delle conseguenti determinazioni, la presenza di almeno 4 (quattro) componenti.
6. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno 3 (tre) componenti.
7. I verbali delle riunioni saranno inoltrati, entro venti giorni dalla redazione, all'Assessore ai Servizi Sociali, o, ove esista, al consigliere delegato all'immigrazione, e al Sindaco, il quale, se necessario, ne darà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
8. Il Segretario provvede alla predisposizione del rendiconto annuale dei contributi e delle sovvenzioni assegnati alla Consulta.

Art.12

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato della Consulta.
2. Il Presidente può essere sfiduciato con l'approvazione di una mozione di sfiducia motivata e proposta da almeno 4 (quattro) componenti della consulta.
3. Con l'approvazione della mozione il Presidente decade automaticamente dalla carica.

ART.13

Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- convoca la Consulta ogni qualvolta si renda necessario in relazione alle funzioni proprie della stessa, ovvero su richiesta di almeno 4 (quattro) componenti, a mezzo di avviso affisso nei locali della sede e tramite lettera. Per le riunioni ritenute urgenti e non differibili il Presidente può convocare la Consulta anche a mezzo telefono o fax nello stesso giorno;
- trasmette all'Amministrazione Comunale, insieme all'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, l'ordine del giorno della seduta con le eventuali indicazioni in merito agli argomenti da trattare;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con gli amministratori comunali e con tutte le associazioni operanti sul territorio;
- è diretto responsabile della cura e della custodia dei locali assegnati alla Consulta;
- segnala alla Giunta Comunale la mancata partecipazione per tre sedute consecutive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo di un componente per la sua sostituzione;
- partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con possibilità di intervento nel merito di tutte le questioni discusse con pari dignità dei consiglieri eletti, senza diritto di voto e beneficia del gettone di presenza.

Il Vice Presidente:

- coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento.
- predispone quanto necessario al corretto svolgersi delle riunioni della Consulta degli immigrati redigendone apposito verbale che trasmetterà, nei venti giorni successivi, all'Amministrazione Comunale.

Art. 14

Assemblea generale dei cittadini stranieri extracomunitari

1. La Consulta convoca periodicamente con inviti scritti inviati a domicilio e con avvisi pubblici l'Assemblea generale dei cittadini stranieri extracomunitari, appartenenti alla comunità cittadina per sottoporre alla sua discussione temi di principale rilievo tra quelli affrontati.
2. L'assemblea viene convocata di norma una volta all'anno, con avviso recante l'ordine del giorno della riunione, inviato con almeno sette giorni di anticipo sulla riunione stessa.

Art. 15

Rapporti tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale

1. Alla Consulta, attraverso il suo Presidente, sono assicurati i diritti di ricevere tempestivamente l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
 - di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti,
 - di intervenire sui procedimenti che la interessano,
 - di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi,
 - di usufruire degli strumenti di informazione comunale per diffondere notizie sulle proprie attività,
 - di essere informata in merito a tutte le questioni comunali che riguardino l'immigrazione.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare riscontro alle istanze formulate in forma scritta dalla Consulta entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Presidente del Consiglio Comunale, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta del competente organo comunale.